

Patto di non concorrenza nel lavoro autonomo: limiti e danni

La Cassazione Civile fissa la validità su scala nazionale del patto ex art. 2596 c.c., l'illiceità dei contatti preparatori e la liquidazione equitativa del compenso inglobato nel forfait

Attilio Taverniti Diritto Civile 29 Settembre 2026 Lettura 9 min

Stato della questione: Orientamento nomofilattico della Cassazione Civile sulla validità su scala nazionale del patto di non concorrenza ex art. 2596 c.c. e sulla quantificazione equitativa del danno da corrispettivo conglobato.

Abstract (Italiano)

Con l'ordinanza n. 37822 del 2022, la Corte di Cassazione Civile affronta i presupposti di validità e le conseguenze risarcitorie connesse alla violazione del patto di non concorrenza inserito in un contratto di collaborazione autonoma. Il collegio di legittimità ribadisce la riconducibilità della clausola all'art. 2596 c.c., confermando la legittimità della delimitazione territoriale all'intero territorio nazionale a fronte di un'attività del committente diffusa su scala statale. Sul piano oggettivo, la Cassazione estende il divieto contrattuale ai contatti e alle relazioni prodromiche allo sviamento della clientela. Sotto il profilo risarcitorio, l'ordinanza cassa con rinvio la decisione d'appello, affermando che, laddove il corrispettivo della non concorrenza sia inglobato nel compenso complessivo corrisposto a forfait, il giudice di merito può ricorrere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. per determinare la quota di compenso indebitamente percepita per una prestazione negativa rimasta inadempita.

Abstract (English)

In judgment no. 37822 of 2022, the Italian Court of Cassation clarifies the validity criteria and remedy mechanisms governing non-competition covenants in independent contractor and professional consultancy agreements under Article 2596 of the Italian Civil Code. The Court confirms that geographic restrictions may extend across the entire national territory when the principal's business has nationwide reach, provided the professional's earning capacity is not wholly

compromised. Furthermore, actionable breaches encompass preparatory communications and pre-contractual contacts aimed at establishing subsequent business engagements after the covenant's expiration. Regarding damages, the Supreme Court reverses the appellate decree, ruling that when the non-compete consideration is subsumed into a lump-sum consultancy fee, trial judges may apply equitable assessment pursuant to Article 1226 of the Civil Code to quantify the portion of remuneration unlawfully retained for an unperformed obligation.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Regime codicistico autonomo:** la disciplina del patto limitativo della concorrenza nel lavoro autonomo risponde all'art. 2596 c.c. e si distingue nettamente dai rigidi presupposti formali e compensativi imposti per il lavoro subordinato dall'art. 2125 c.c.
- **Estensione territoriale su scala nazionale:** i limiti di luogo fissati negozialmente possono legittimamente ricomprendere l'intero territorio nazionale qualora l'attività dell'impresa committente abbia rilievo su scala statale e il divieto non paralizzi ogni potenziale reddituale del professionista.
- **Divieto di contatti prodromici:** l'inadempimento del collaboratore si perfeziona anche mediante l'avvio di contatti e trattative preparatorie volti a incardinare prestazioni formative o consulenziali destinate a eseguirsi dopo la scadenza del termine di non concorrenza.
- **Danno patrimoniale e liquidazione equitativa:** se il patto è a titolo oneroso e il corrispettivo è inglobato nel compenso globale pattuito a forfait, la violazione del vincolo arreca un pregiudizio certo consistente nella mancata controprestazione, liquidabile equitativamente ex art. 1226 c.c.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di patto di non concorrenza apposto a un contratto di collaborazione autonoma, i limiti territoriali previsti dall'art. 2596 c.c. possono ricomprendere l'intero territorio nazionale qualora l'attività dell'impresa committente abbia rilievo su scala statale e il divieto non paralizzi ogni potenziale reddituale del professionista. L'inadempimento si perfeziona anche mediante l'avvio di contatti e trattative preparatorie volti a incardinare prestazioni destinate a eseguirsi dopo la scadenza del termine di non concorrenza. Qualora il patto sia a titolo oneroso e il corrispettivo sia inglobato nel compenso globale pattuito a forfait, la violazione del vincolo arreca un pregiudizio certo consistente nella mancata controprestazione, liquidabile equitativamente ex art. 1226 c.c.

01. La vicenda contrattuale e i gradi di merito: il patto di non concorrenza nel contratto di consulenza

Nell'articolata prassi delle relazioni commerciali d'impresa, la pattuizione di clausole restrittive dell'attività professionale successiva alla cessazione del rapporto costituisce uno strumento d'elezione per presidiare il **patrimonio conoscitivo e relazionale** del committente. La controversia decisa dalla **Corte di Cassazione Civile**¹ offre una ricostruzione nitida delle coordinate sostanziali che governano il **patto di non concorrenza nel lavoro autonomo**, originando dal contenzioso promosso da una società operante nella consulenza sanitaria e nella formazione accreditata nei confronti di un proprio collaboratore professionale.

Il contratto stipulato tra le parti conteneva una clausola che vietava al professionista, per tutta la vigenza del rapporto e per i sei mesi successivi al suo scioglimento, di svolgere attività formativa e di consulenza in concorrenza con la società committente presso le **strutture clienti** presso cui era stato assegnato. A seguito della scoperta di fatturazioni attestanti **spese di trasferta** e ripetuti **contatti operativi** intrattenuti dal collaboratore con una primaria casa farmaceutica cliente **durante il semestre di vincolo**, la committente adiva il **Tribunale di Milano** instando in via principale per la declaratoria di **risoluzione di diritto** e in subordine giudiziale del contratto per inadempimento e la **condanna al risarcimento dei danni** patrimoniali e del **danno non patrimoniale all'immagine aziendale**.

All'esito della fase istruttoria, il giudice di prime cure accoglieva la domanda attrice: accertata la violazione dell'obbligo di non concorrenza, il Tribunale dichiarava la **risoluzione di diritto del rapporto** e condannava il resistente al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa nella misura di **16.500 euro**, parametrando il nocumento alla frazione del compenso complessivamente corrisposto a forfait a titolo di controprestazione per il vincolo di astensione. Investita dall'impugnazione del collaboratore, la **Corte d'Appello di Milano** confermava la validità della clausola e la sussistenza della violazione contrattuale ma riformava integralmente il capo risarcitorio, negando la liquidazione del **danno da lucro cessante** per difetto di prova specifica sul nesso causale e sull'effettiva contrazione dei ricavi, ed escludendo l'operatività del potere equitativo ex [art. 1226 c.c.](#)

Contro la sentenza distrettuale la società proponeva **ricorso per cassazione**, censurando la violazione delle norme codicistiche in tema di **valutazione equitativa** del pregiudizio e di risarcimento del danno all'immagine; resisteva il collaboratore con controricorso, proponendo a sua volta **ricorso**

incidentale incentrato sull'asserita nullità radicale della pattuizione limitativa per indeterminatezza dell'oggetto e sproporzionata estensione territoriale.

02. La cornice codicistica dell'art. 2596 c.c. e la distinzione dal lavoro subordinato

La corretta qualificazione del regime giuridico applicabile impone di muovere dalla netta demarcazione tra la tutela lavoristica del dipendente e l'autonomia negoziale propria dei contratti d'impresa. Mentre nel rapporto di lavoro dipendente la stipulazione del patto post-contrattuale è governata dalla disciplina imperativa di cui all'[art. 2125 c.c.](#) — che sanziona con la nullità radicale l'assenza di un **corrispettivo congruo**, proporzionato e distinto dalla retribuzione ordinaria, come evidenziato in dottrina e giurisprudenza sul [patto di non concorrenza e corrispettivo sproporzionato](#) —, nel settore parasubordinato e autonomo la materia ricade interamente nell'alveo dell'[art. 2596 c.c.](#)

Ai sensi dell'art. 2596 c.c., il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto, è valido se circoscritto a una determinata zona o a una determinata attività e non può eccedere la durata di cinque anni. La *ratio* della norma risiede nella salvaguardia del principio di libera iniziativa economica garantito dall'art. 41 della Costituzione, evitando che l'assoggettamento a impegni negativi generi monopoli contrattuali o alteri ingiustificatamente la dinamica del mercato. Nella configurazione del **patto di non concorrenza nel lavoro autonomo**, la previsione di un compenso autonomo non integra una condizione di validità del vincolo: le parti godono della piena libertà di inglobare il corrispettivo della restrizione all'interno dell'onorario forfettario complessivamente pattuito per le prestazioni professionali.

Resta peraltro operante un limite sistematico invalicabile, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: la clausola non può tradursi in una totale paralisi della capacità operativa del professionista. Qualora il divieto comprima l'esplicazione della **specificità professionalità** del collaboratore in termini talmente angusti o invasivi da precludergli ogni residua potenzialità di guadagno nel settore di competenza, l'intesa contrattuale incorre nella sanzione della nullità per contrarietà ai principi generali dell'ordinamento. Nel caso di specie, tuttavia, la limitazione operava esclusivamente nei confronti delle aziende già clienti della committente presso cui il consulente aveva operato, preservando intatta la possibilità di svolgere corsi e consulenze per qualsiasi altro operatore economico.

03. L'estensione territoriale all'intero territorio nazionale per committenti di rilievo nazionale

Un passaggio nodale del sindacato di legittimità riguarda la perimetrazione geografica della clausola di astensione. Nel ricorso incidentale il collaboratore deduceva l'omesso esame di un fatto decisivo sul rigetto dell'eccezione di nullità, lamentando la genericità del dato letterale su attività vietate, soggetti e ambito territoriale, e assumendo che la mancata indicazione di una circoscritta zona provinciale o regionale integrasse una restrizione nulla per difetto di determinatezza.

La Corte di Cassazione Civile disattende la censura, consolidando l'orientamento secondo cui i limiti di luogo possono legittimamente ricomprendere l'intero territorio nazionale ogniqualvolta l'attività svolta dall'impresa preponente presenti un effettivo rilievo nazionale. In una fattispecie in cui la società opera quale provider accreditato per corsi di formazione e consulenza sanitaria su scala statale, confinare la tutela dell'avviamento commerciale a un ristretto ambito locale frustrerebbe l'utilità economica della garanzia convenzionale, esponendo l'organizzazione d'impresa alla sottrazione delle proprie relazioni commerciali da parte dei soggetti che ne hanno fruito.

La validità del **patto di non concorrenza nel lavoro autonomo** esteso all'intero territorio dello Stato discende dall'efficace combinazione tra il criterio territoriale e quello soggettivo-relazionale. La clausola non istituiva un divieto indiscriminato di esercitare l'insegnamento o la consulenza sanitaria in Italia, bensì inibiva l'attività unicamente presso le strutture e le imprese farmaceutiche clienti per le quali il collaboratore era stato specificamente assegnato e incaricato dalla committente. Tale circoscrizione garantisce il pieno rispetto dell'art. 2596 c.c., salvaguardando il legittimo interesse alla fedeltà dell'ex collaboratore senza imporre sacrifici sproporzionati alla sua libertà professionale.

04. Il perimetro delle condotte vietate: l'illiceità dei contatti preparatori e prodromici allo sviamento

Sul piano dell'oggettività materiale dell'inadempimento, l'ordinanza in esame compie un approdo ermeneutico di notevole rilievo operativo. La difesa del professionista eccepiva che nel semestre successivo alla cessazione dell'accordo egli non aveva erogato alcun modulo formativo alle aziende

clienti della committente, ascrivendo i contatti intercorsi e le relative trasferte alla normale frequentazione dell'ambiente professionale in cui operava da decenni.

I giudici di legittimità respingono l'argomentazione formale, statuendo che nel **patto di non concorrenza nel lavoro autonomo** il perimetro della condotta inibita non si esaurisce nell'erogazione diretta della prestazione professionale tipica, ma comprende qualsiasi comportamento che, ancorché formalmente privo di effetti concorrenziali immediati, risulti univocamente finalizzato e propedeutico all'instaurazione di relazioni contrattuali destinate a spiegare efficacia dopo la cessazione del divieto convenzionale.

*« Il patto di non concorrenza non colpisce unicamente l'esecuzione immediata dell'attività vietata, ma preclude comportamenti apparentemente innocui che risultino propedeutici allo **sviamento della clientela**, sanzionando le condotte negoziali preparatorie volte a incardinare future collaborazioni post-divieto. »*

La prova documentale dei reiterati viaggi e delle spese per trasferte sostenute dal collaboratore presso la committente farmaceutica nel periodo coperto dal vincolo — rimborsate con modalità inconsuete rispetto alla mera frequentazione di cortesia — ha disvelato un'intensa attività negoziale preparatoria, confermata dal fatto che, subito dopo la scadenza del semestre, il professionista è stato formalmente incaricato dalla medesima azienda per corsi di formazione analoghi. Tale condotta, violando il canone generale di esecuzione del contratto secondo buona fede sancito dall'[art. 1375 c.c.](#), integra un pieno inadempimento del vincolo negativo pattuito.

05. La quantificazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. sul corrispettivo inglobato a forfait

Il nucleo dogmatico e applicativo più rilevante della decisione risiede nell'accoglimento del ricorso principale della società in punto di liquidazione del danno contrattuale. La Corte territoriale milanese aveva negato qualsiasi risarcimento sul presupposto che la committente non avesse dimostrato con

precisione contabile la perdita di fatturato causalmente riconducibile alla condotta del collaboratore, ritenendo conseguentemente inammissibile il ricorso alla liquidazione equitativa.

La Corte di Cassazione Civile cassa con rinvio la statuizione d'appello, censurandone l'erronea interpretazione del solo [art. 1226 c.c.](#), mentre dichiara inammissibili le ulteriori censure sul nesso causale e sul danno all'immagine in quanto involgenti accertamenti di fatto riservati al merito. Secondo l'insegnamento nomofilattico, l'impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare, richiesta dall'art. 1226 c.c. per attivare la stima equitativa del giudice, non deve intendersi in senso assoluto, bensì relativo, potendosi fare legittimo ricorso a tale potere anche quando gli elementi probatori disponibili incontrino una notevole difficoltà oggettiva di esatta quantificazione aritmetica.

Nel caso in cui il **patto di non concorrenza nel lavoro autonomo** sia stato pattuito a titolo oneroso ma con un corrispettivo conglobato nell'onorario forfettario complessivo erogato per la prestazione principale, l'inadempimento dell'obbligo di astensione determina una lesione patrimoniale certa e attuale: la società ha corrisposto una remunerazione parametrata anche al rispetto dell'impegno di non concorrenza, rimanendo priva dell'utilità attesa a causa della violazione contrattuale. Il ricorso all'art. 1226 c.c. non integra una condanna punitiva né un esonero probatorio, ma costituisce lo strumento idoneo a determinare equitativamente quale quota del compenso globale sia stata indebitamente trattenuta dal professionista a fronte di una prestazione negativa disattesa.

06. Il danno non patrimoniale all'immagine dell'ente collettivo: rifiuto del danno in re ipsa e onere della prova

Un ulteriore profilo di indagine trattato dalla Suprema Corte attiene alla risarcibilità del danno non patrimoniale reclamato dalla persona giuridica a seguito della lesione della propria reputazione commerciale. La committente pretendeva il ristoro del pregiudizio all'immagine asserendo che la condotta sleale dell'ex collaboratore avesse automaticamente screditato la credibilità della società presso primarie case farmaceutiche.

Sul punto, il collegio di legittimità ribadisce la conformità della pronuncia di merito ai consolidati arresti giurisprudenziali in tema di [art. 2059 c.c.](#): sebbene anche per le persone giuridiche e gli enti collettivi sia pienamente configurabile il risarcimento del danno all'immagine e all'identità commerciale quale

lesione di diritti costituzionalmente protetti, tale pregiudizio non costituisce mai un danno *in re ipsa*. L'evento lesivo consistente nell'inadempimento negoziale non comporta di per sé la produzione automatica del nocumento morale o reputazionale.

Grava pertanto sull'ente collettivo il preciso onere di allegare e comprovare il concreto depauperamento del proprio prestigio commerciale o della considerazione di cui gode nel mercato di riferimento. La prova di tale pregiudizio può legittimamente desumersi anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti ex [art. 2729 c.c.](#), a condizione che gli elementi indiziari siano autonomi e distinti rispetto al mero fatto costitutivo dell'inadempimento contrattuale.

L'approdo della Corte di Cassazione Civile fissa in tal modo un quadro normativo ed ermeneutico coerente: la validità del **patto di non concorrenza nel lavoro autonomo** su scala nazionale assicura una tutela efficace dell'avviamento dell'impresa committente, presidiata sul versante patrimoniale dal potere di stima equitativa ex art. 1226 c.c. del compenso inglobato a forfait, mentre respinge derive risarcitorie automatiche sul piano del danno morale in assenza di puntuale riscontro probatorio.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Codice civile, art. 2596](#) — Limiti contrattuali della concorrenza

[Codice civile, art. 2125](#) — Patto di non concorrenza nel lavoro subordinato

[Codice civile, art. 1226](#) — Valutazione equitativa del danno

[Codice civile, art. 1223](#) — Risarcimento del danno

[Codice civile, art. 2059](#) — Danni non patrimoniali

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Civile, ordinanza 2022, n. 37822** — Il patto di non concorrenza nel lavoro autonomo ex art. 2596 c.c. può estendersi all'intero territorio nazionale per committenti a rilievo nazionale; include i contatti prodromici allo sviamento e legittima la liquidazione equitativa della quota di compenso inglobato nel forfait. Esito: accoglie ricorso principale per quanto di ragione, rigetta incidentale, cassa con rinvio. Punto: 3.2.



Attilio Taverniti

Responsabile Affari Legali di Confcommercio Piacenza

Si occupa di diritto commerciale. Per Metodo Giuridico ricostruisce gli orientamenti giurisprudenziali in materia commerciale e d'impresa.